

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 11.50 il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass
1. Sciscione Gianfranco - Presidente		X		13. Di Leo Davide	2.388	X	
2. D'Andrea Giuseppe – Vice Pres.			X	14. Alla Stefano	2.114	X	
3. Tocci Massimiliano – Cons. anz.	4.626		X	15. Casabona Maurizio	2.084	X	
4. Marangoni Ilaria	4.561	X		16. Norcia Sara	2.080	X	
5. Basile Augusto Andrea	4.519		X	17. Villani Domenico	2.031	X	
6. Giuliani Valentino	4.442	X		18. Lauretti Andrea	1.952		X
7. Berti Valentina	3.549	X		19. Speranza Anna Maria	1.951	X	
8. Meneghello Sergio	2.710	X		20. Avena Vincenzo	1.897	X	
9. Barboni Maurizia	2.704	X		21. Bennato Andrea	1.857		X
10. Avelli Patrizio	2.697	X		22. Pisa Fulvia	1.005	X	
11. Franceschini Marika	2.691		X	23. Corradini Gianluca			X
12. Carinci Barbara	2.679	X		24. Di Tommaso Alessandro			X
Presenti n.		16		Assenti n.		8	

Sono presenti il Vice Sindaco Tintari Roberta Ludovica e gli assessori: Caringi Luca, Marcuzzi Pierpaolo, Percoco Gianni, Zappone Emanuela, Zomparelli Danilo.

Sono assenti gli assessori: Cerilli Barbara, Procaccini Nicola.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Lucio Junior Ranaldi, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale che, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l'argomento indicato in oggetto, i cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

acquisito, sulla suddetta proposta, il parere della Commissione Consiliare congiunta I e IV, reso in data 19.11.2019;

udito l'intervento dell'assessore Marcuzzi;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

dato atto che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

**presenti n. 16 - votanti n. 16 - favorevoli n. 16 – contrari n. 0 – astenuti n. 0;**

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N.</b>	<b>DCC-122-2019</b>
<b>Oggetto :</b>	Abrogazione "Regolamento per la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di attività sportive" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2016 - Approvazione "Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee di impianti sportivi all'aperto"

### Il Consiglio Comunale

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2016 è stato approvato il vigente "Regolamento per la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di attività sportive", che ha disciplinato l'installazione di strutture temporanee per l'utilizzo di impianti sportivi all'aperto, purché regolarmente autorizzati, anche durante il periodo invernale;
- che il suddetto Regolamento riguarda esclusivamente le coperture temporanee del tipo "pressostatico", ossia coperture prive di qualsiasi struttura portante rigida, sostenute dalla sovrappressione atmosferica creata nell'ambiente interno, definite comunemente anche palloni pressostatici o coperture gonfiabili;
- il medesimo vigente Regolamento prevede il mantenimento delle coperture temporanee per un periodo non superiore a 270 giorni consecutivi;
- al fine di incrementare l'offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell'occupazione nello specifico settore, e pertanto favorire l'utilizzo degli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale, con Legge Regionale n. 17 del 31.12.2016, art. 3, commi 25 e 26, la Regione Lazio ha introdotto la possibilità, nel rispetto della vigente normativa edilizia, di realizzare opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
- il comma 27 del succitato art. 3 della L.R. 17/2016 subordina la realizzazione delle suddette opere removibili a "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) ai sensi dell'art. 22 comma 4 del DPR 380/2001 (cd. "Testo Unico dell'Edilizia"), specificando altresì che la mancata rimozione entro il termine previsto delle stesse comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44 del medesimo DPR 380/2001;

Atteso che la copertura temporanea di un impianto sportivo possa realizzarsi anche mediante l'utilizzo di strutture portanti rigide, purché anch'esse facilmente removibili, quali ad esempio strutture geodetiche, strutture reticolari, tensostrutture e tendostrutture;

Preso atto che la temporaneità di una copertura removibile a servizio degli impianti sportivi non

possa essere superiore ad otto mesi, così come previsto dall'art. 3 comma 26 della Legge Regionale 17/2016, rispetto ai 270 giorni (corrispondenti a circa nove mesi) previsti dal vigente Regolamento comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 14.11.2016 ;

**Ritenuto** pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee per impianti sportivi all'aperto, al fine di favorirne l'utilizzo anche nei periodi in cui le condizioni meteorologiche sono meno favorevoli al tipo di attività da svolgere, prevedendo anche altre tipologie di coperture oltre a quelle pressostatiche e limitando il periodo di mantenimento di dette strutture ad otto mesi, compresi i tempi di allestimento e smontaggio, così come previsto dall'art. 3 comma 26 della Legge Regionale 17/2016;

**Visto** il vigente modello unificato e standardizzato di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) approvato dalla "Regione Lazio - Direzione Regionale: Sviluppo Economico e Attività Produttive - Area: Relazioni Istituzionali" con Determinazione n. G08525 del 19.06.2017, che prevede l'apposita casistica riferita alla realizzazione delle strutture di cui all'art. 3 comma 26 della Legge Regionale 17/2016;

**Visto** altresì il vigente modello unificato e standardizzato di "Comunicazione Inizio Lavori" (CIL) approvato con la medesima Determinazione Regionale n. G08525 del 19.06.2017, ove, in virtù del combinato disposto con l'art. 6 comma 1 lett. e bis) del DPR 380/2001, le medesime opere di cui all'art. 3 comma 26 della Legge Regionale 17/2016 sono soggette a CIL qualora destinate ad essere rimosse entro novanta giorni, compresi i tempi di allestimento e smontaggio;

**Visto** il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 29180 del 24.05.2019 con cui il dott. arch. Claudia Romagna è stata confermata Dirigente dell'Unità di Progetto "Sportello Unico : Riassetto e Governance del Territorio e delle Attività Produttive";

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1383 del 02.10.2019 con cui il dott. arch. Roberto Biasini, Capo Settore "SUAP/SUE Sportello Unico Integrato", è stato nominato ad interim Capo Settore "Urbanistica";

**Visto** il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Unità di Progetto "Sportello Unico: Riassetto e Governance del Territorio e delle Attività Produttive", inserito e sottoscritto come da foglio allegato, posto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti anche per l'acquisizione del parere sulla regolarità contabile;

**Ritenuta** la propria competenza,

**Delibera**

- 1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

- 2) di **abrogare** il “Regolamento per la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di attività sportive” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2016;
- 3) di **approvare** l'allegato “Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee di impianti sportivi all'aperto”;
- 4) di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.



# CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE	U.P. GOVERNANCE DEL TERRITORIO - SETTORE URBANISTICA
----------------------	--

**Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

<b>Relativo alla proposta di delib. del Consiglio comunale N.</b>	DCC-122-2019
<b>Oggetto:</b>	Abrogazione "Regolamento per la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di attività sportive" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2016 - Approvazione "Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee di impianti sportivi all'aperto"

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

**Il Dirigente (\*)**  
Claudia Romagna



# CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

<b>Relativo alla proposta di delib. del Consiglio comunale N.</b>	DCC-122-2019
<b>Oggetto:</b>	Abrogazione "Regolamento per la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di attivita' sportive" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2016 - Approvazione "Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee di impianti sportivi all'aperto"

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole.

Terracina, data della firma digitale

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (\*)**  
dott. Giampiero Negossi

(\*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



# CITTÀ DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DCC-122-2019

## Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee di impianti sportivi all'aperto

### ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO -

- 1) Il presente Regolamento, in linea con le direttive impartite dalla Regione Lazio (art. 3 commi 25-26-27 Legge Regionale n. 17 del 31.12.2016), disciplina l'installazione di coperture temporanee per impianti sportivi all'aperto, pubblici o privati, esistenti o di futura realizzazione, comunque legittimati sotto il profilo urbanistico, definendone le procedure abilitative, le modalità esecutive, i controlli e le garanzie per la loro rimozione entro il termine previsto, nel rispetto dei principi posti dalle norme vigenti in materia edilizia di cui al DPR 380/2001 e di ogni altra specifica normativa di settore, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (e ss.mm.ii.) concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
- 2) Il presente Regolamento è stato redatto al fine di incrementare l'offerta di sport sul territorio comunale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell'occupazione nello specifico settore, e pertanto favorire l'utilizzo degli impianti sportivi all'aperto anche nei periodi in cui le condizioni meteorologiche sono meno favorevoli al tipo di attività da svolgere.

### ART. 2 - DEFINIZIONE COPERTURE TEMPORANEE -

- 1) Ai fini del presente Regolamento si definiscono coperture temporanee le strutture dirette a soddisfare esigenze limitate nel tempo per lo svolgimento di attività sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e quindi permangono sul territorio per un periodo di tempo non superiore ad otto mesi, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.
- 2) Si classificano come "temporanee" sia le coperture prive di strutture portanti rigide (quali ad esempio le strutture pressostatiche) sia quelle che ne sono dotate (quali ad esempio le strutture geodetiche, le strutture reticolari, le tensostrutture e le tendostrutture), purché siano tutte strutture dotate di sistemi di ancoraggio al suolo e composte da elementi assemblati tali da garantirne una completa rimozione e quindi non comportare una modifica permanente dello stato dei luoghi.
- 3) Gli impianti sportivi coperti con le strutture temporanee realizzate ai sensi del presente regolamento non costituiscono né superficie utile né volumetria rilevanti ai fini urbanistici e/o edilizi.

### ART. 3 - TITOLI EDILIZI ABILITATIVI E OBBLIGHI -

- 1) La realizzazione delle coperture temporanee di cui al presente Regolamento, per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, è subordinata alla presentazione di una "Comunicazione di Inizio Lavori" (CIL), redatta secondo il vigente modello unificato e standardizzato approvato dalla Regione Lazio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terracina.
- 2) La realizzazione delle coperture temporanee di cui al presente Regolamento, per un periodo di tempo non superiore ad otto mesi, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, è subordinata alla presentazione di una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA), redatta secondo il vigente modello unificato e standardizzato approvato dalla Regione Lazio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terracina.
- 3) Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico può in ogni caso essere disposta con apposita Ordinanza, anche prima della scadenza del termine di validità della CIL (novanta giorni) o della SCIA (otto mesi), la rimozione anticipata delle coperture temporanee installate.
- 4) La CIL o la SCIA si intendono perfezionate solamente se complete sia della documentazione prevista nei relativi modelli unificati e standardizzati, che dell'ulteriore specifica documentazione elencata al successivo art. 4.
- 5) Entro il termine di validità della CIL o della SCIA il titolare del relativo titolo edilizio dovrà aver ripristinato lo stato dei luoghi, dandone immediata comunicazione a mezzo PEC al Comune, corredata da adeguata documentazione fotografica.
- 6) Una copertura temporanea installata con una CIL può essere mantenuta oltre il termine previsto di novanta giorni, e fino ad un massimo di otto mesi, previa presentazione di apposita SCIA prima della scadenza della CIL stessa. In ogni caso il termine massimo di otto mesi previsto dalla SCIA decorrerà dalla data di validità della CIL iniziale.
- 7) Una copertura temporanea non può essere installata sul medesimo impianto sportivo per un periodo superiore a mesi 8 durante l'anno solare.





#### ART. 4 - DOCUMENTAZIONE E GARANZIE -

- 1) La CIL o la SCIA dovranno essere redatte sull'apposita modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Regione Lazio, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Terracina, e presentate esclusivamente in via telematica, pena l'irricevibilità e l'inefficacia giuridica della stessa, che verrà conseguentemente archiviata con esito negativo.
- 2) Oltre alla documentazione indicata nel relativo modello, la CIL o la SCIA dovranno altresì essere corredate di:
  - a) *tutta la documentazione tecnico-progettuale necessaria alla valutazione dell'intervento;*
  - b) *documentazione fotografica sull'attuale stato dei luoghi;*
  - c) *titolo di proprietà e titolo di legittimità dell'impianto sportivo esistente;*
  - d) *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sull'impegno a rimuovere la copertura temporanea entro il termine di scadenza del titolo abilitativo edilizio e quindi ripristinare lo stato dei luoghi;*
  - e) *certificato di idoneità statica della copertura temporanea, a firma di tecnico abilitato al Collaudo Statico di cui all'art. 67 del DPR 380/2001, con particolare riferimento alle modalità di installazione, ai materiali utilizzati e alle norme di sicurezza adottate (solamente nei casi rientranti nell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 14/2016);*
  - f) *relazione di un tecnico abilitato alla sicurezza, con planimetria della struttura in esame ove siano indicate le vie di accesso e di fuga, il posizionamento degli impianti elettrici e i servizi principali.*
  - g) *perizia di stima sull'entità degli interventi necessari allo smontaggio della copertura temporanea e al ripristino dello stato dei luoghi;*
  - h) *polizza fideiussoria o garanzia dello smontaggio della copertura temporanea e del ripristino dello stato dei luoghi, per un importo pari alla perizia di cui al precedente punto g) incrementata del 10%;*
- 3) La polizza fideiussoria di cui al precedente comma 2) lett. h) dovrà avere una durata non inferiore al periodo di validità della CIL o della SCIA e dovrà essere stipulata presso istituti assicurativi iscritti all'IVASS e presso istituti bancari, in entrambi i casi aventi sede legale in Italia. La polizza dovrà recare la dicitura "a garanzia del corretto uso del bene, dello smontaggio della copertura temporanea e del ripristino dello stato dei luoghi", riportare espressamente il riferimento normativo al presente Regolamento e contenere le seguenti clausole:
  - a) *rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, comma 2 Codice Civile);*
  - b) *produzione di effetti nei confronti dell'Ente, anche in caso di omesso pagamento dei premi assicurativi da parte del debitore principale;*
  - c) *svincolo della fideiussione previo espresso assenso da parte dell'Ente, alla scadenza o incassata la somma per la quale è prevista la garanzia;*
  - d) *l'Ente garantito è esonerato dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957, comma 1 del Codice Civile per espressa rinuncia preventiva del fideiussore;*
  - e) *il fideiussore onorerà i suoi obblighi a semplice richiesta dell'Ente ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.*
- 4) Lo svincolo della fideiussione potrà essere autorizzato dal competente Ufficio Comunale, su esplicita richiesta dell'interessato, previo espletamento della verifica prevista dall'art. 3 comma 6) circa l'avvenuta rimozione delle opere temporanee e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
- 5) Durante il periodo d'installazione della copertura temporanea il titolare della CIL o della SCIA risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e di tutti i soggetti presenti nell'impianto sportivo, nonché per le mansioni assunte e per la sicurezza, obbligandosi a tenere il Comune manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto dell'installazione della copertura temporanea. A tal fine il titolare dovrà essere munito di polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT/O) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità civile per danni a persone e cose.

#### ART. 6 - DURATA PLURIENNALE -

- 1) Qualora l'installazione della copertura temporanea si ripeta annualmente per il medesimo tipo di struttura e per il medesimo periodo di tempo di inizio e fine smontaggio, fino ad un massimo di cinque anni solari, non è dovuta la presentazione di ulteriore CIL o SCIA rispetto a quella inviata per la prima installazione, fermo restando l'obbligo pluriennale di comunicare inizio e fine lavori di smontaggio della struttura.
- 2) Nei casi di installazione ripetitiva di cui al precedente comma 1), la scadenza della polizza fideiussoria dovrà essere estesa al termine della durata pluriennale dell'installazione.
- 3) Le predette comunicazioni di inizio e fine lavori, a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte sia dal titolare che dal tecnico professionista che ha asseverato l'originario titolo edilizio (CIL oppure SCIA), al quale dovranno fare specifico espresso riferimento, e dovranno altresì essere corredate da adeguata documentazione fotografica.
- 4) Decorsi cinque anni solari dalla prima installazione, la realizzazione delle coperture temporanee di cui al presente Regolamento è subordinata a nuova procedura edilizia (CIL o SCIA).

#### ART. 7 - MANCATA RIMOZIONE ENTRO I TERMINI E SANZIONI -

- 1) Decorso inutilmente il termine di scadenza della CIL o della SCIA senza che le strutture siano state rimosse, ovvero sia stato rilasciato il Permesso di Costruire di cui all'art. 3 comma 8), si procederà con diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si provvederà ad escutere la polizza fideiussoria di cui all'art. 4 e si provvederà d'imperio alla rimozione.



- 2) In caso di inadempienza alla suddetta diffida verranno altresì immediatamente applicate le sanzioni previste dall'articolo 44 del DPR 380/2001.
- 3) In caso di durata pluriennale di cui al precedente art.6 la mancata rimozione delle strutture entro i termini previsti nei singoli periodi di installazione temporanea comporterà, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 1) e 2), anche la decadenza immediata della durata pluriennale del mantenimento della copertura temporanea.

#### **ART. 8 - PROCEDIMENTO -**

- 1) La CIL o la SCIA dovranno essere inviate, pena l'irricevibilità e quindi l'inefficacia giuridica, esclusivamente in via telematica, tramite il portale governativo "Impresainungiorno" ovvero tramite il portale comunale "Sportello Telematico", entrambi accessibili dall'home page del sito internet istituzionale "www.comune.terracina.it", utilizzando la relativa modulistica unificata e standardizzata.
- 2) La documentazione allegata, oltre a quella prevista dalla relativa modulistica unificata e standardizzata, dovrà essere integrata con quella elencata nel presente Regolamento.
- 3) Il procedimento di CIL o di SCIA verrà espletato secondo le vigenti disposizioni previste dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dal DPR 160/2010.

#### **ART. 9 - RINVIO DINAMICO -**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate *ipso iure* per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.
- 2) In attesa dei formali atti di modifica, le intervenute normative sovraordinate si applicano immediatamente.

#### **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME -**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
- 2) Sono abrogate tutte le previgenti norme in contrasto con il presente Regolamento.